



DETERMINA N. 43/2022

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LUBIANA

- VISTI gli atti e i provvedimenti richiamati nell'Allegato n. 1 della presente Determina;
VISTO il D.M. n. 3618/0667 del 17 dicembre 2020, con cui Stefano Faggioli è stato nominato Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (chiamato d'ora in poi "l'IIC");
PRESO ATTO del termine che il contratto concluso il giorno 8 gennaio 2021 dall'IIC e dall'operatore economico CG Soluzioni Informatiche s.r.l. – avente codice fiscale e partita IVA 01979140306 (e chiamato d'ora in poi "l'OE") –, prevede riguardo alla fornitura del servizio composto:
- dalla disponibilità di un sistema informatico fruibile tramite Internet e formato dal catalogo telematico ad accesso pubblico (online public access catalogue) bilingue (italiano-inglese) della biblioteca dell'IIC nonché da funzioni relative alla gestione patrimoniale dei beni mobili di Categoria II dell'IIC,
 - dall'assistenza tecnica relativa al suddetto sistema informatico;
- CONSTATATO che i processi produttivi dell'IIC – quali definiti dalla normativa che regola l'attività dell'IIC, e dalla tecnologia attualmente disponibile – implicano che del servizio testé definito (e chiamato d'ora in poi "il Servizio"), l'IIC abbia un fabbisogno che persiste per un tempo indeterminato;
- CONSIDERATO che l'IIC è tenuto ad acquisire il Servizio nel rispetto del principio della durata certa e determinata delle forniture di beni e servizi stabilito per i contratti dello Stato dai co. I e II dell'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923 nonché ribadito per gli appalti pubblici dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- CONSTATATO che con i Messaggi n. 0094955 del 9 marzo 2006, n. 0039451 del 25 gennaio 2007, n. 0023799 del 22 gennaio 2009 e n. 0104896 del 26 febbraio 2010 l'Ufficio II della Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale (DGPC) ha dato istruzioni secondo le quali, al fine di evitare sulla gestione della propria biblioteca le ricadute negative connesse al fatto che il predetto catalogo è integrato nel sistema dei siti web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ogni Istituto Italiano di Cultura deve acquisire dall'OE il Servizio alle condizioni stabilite di anno in anno dall'OE;
- CONSTATATO che l'OE offre la propria varietà del Servizio per un periodo annuale in cambio di un compenso che di anno in anno è determinato in proporzione al numero degli oggetti registrati nel catalogo della biblioteca del singolo Istituto Italiano di Cultura alla fine dell'anno precedente;
- OSSERVATO che da queste due ultime constatazioni consegue che l'IIC possa acquisire il Servizio nel rispetto del summenzionato principio;
- CONSTATATO che, determinando a norma del combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, il valore del contratto che sarà concluso sulla base della presente Determina (e che è chiamato d'ora in poi "il Contratto"), e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01 (intitolata *Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio* e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del giorno 11 novembre 2021), si ottiene che tale valore non supera il tetto di Euro 40.000,00 netti d'imposta sul valore aggiunto (IVA), fissato dalla lettera a) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017;
- OSSERVATO che perciò lo stesso art. 7 consente all'IIC d'individuare tramite affidamento diretto, anche non preceduto dalla consultazione di due o più operatori economici, l'OE quale affidatario della fornitura del Servizio definita dalla comunicazione dell'IIC registrata il giorno 8 luglio 2022 nel protocollo dell'IIC al n. 0000188;



- CONSTATATO che, nel procurarsi tale fornitura (che è chiamata d'ora in poi "la Fornitura") ai sensi del citato art. 7, l'IIC, essendo un Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), non è soggetto né all'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati telematici riservati alle acquisizioni di beni o di servizi attuate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, né all'obbligo di ricorrere alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici S.p.A. (CONSIP) né all'obbligo di aderire ai contratti comunque stipulati dalla CONSIP, né all'obbligo di ricorrere ad altri tipi di centralizzazione della spesa o di aggregazione di quest'ultima;
- CONSTATATO che in base alla richiesta dell'IIC l'OE ha fatto pervenire all'IIC la proposta registrata nel protocollo dell'IIC il 13 luglio 2022 al n. 0000364 (e chiamata d'ora in avanti "la Proposta");
- PRESO ATTO di ciò che nell'ambito della Proposta l'OE ha dichiarato in merito ai requisiti previsti dall'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017;
- CONSTATATO che il giorno 9 agosto 2022 la consultazione del Casellario delle Imprese – tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ha prodotto il seguente risultato: "Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati.";
- PRESO ATTO del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_33520576;
- RITENUTO che alla luce delle condizioni del mercato in cui i servizi analoghi alla Fornitura sono scambiati, la somma di Euro 595,00 (cinquecentonovantacinque/00), netta d'imposta sul valore aggiunto (IVA), che nella Proposta l'OE ha chiesta quale corrispettivo della Fornitura, risulta essere un congruo compenso onnicomprensivo della Fornitura;
- CONSTATATO che la richiesta sulla base della quale l'IIC ha ottenuto la Proposta, prevede il divieto di subappaltare totalmente o parzialmente la Fornitura;
- CONSTATATO che la procedura di affidamento del Contratto nonché la gestione del Contratto che sarà messa in atto dall'IIC, saranno eseguite al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- RILEVATO che ai sensi del co. 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 le norme del D.P.R. n. 62 del 2013 relative all'appaltatore e al suo personale non possono essere considerate norme di principio dello stesso Decreto Legislativo, perché in quest'ultimo non vi è nemmeno rinvio alle medesime;
- CONSTATATO che tuttavia l'OE eseguirà il Contratto nel territorio della Repubblica Italiana tramite la rete Internet;
- RITENUTO che per questa ragione sia opportuno che il Contratto includa previsioni conseguenti a quanto stabilito dal co. 3 dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 2013;
- OSSERVATO che per la medesima ragione va applicata all'esecuzione della Fornitura la normativa della Repubblica Italiana che disciplina salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- RITENUTO che gli interessi del MAECI possano essere meglio tutelati, solo qualora il Contratto contenga le seguenti previsioni:
- nell'esecuzione della Fornitura l'OE preserva prestigio e dignità della Repubblica Italiana;
 - l'OE provvede a proprio nome e per proprio conto a ingaggiare, assumere, reclutare o altrimenti utilizzare le persone di cui l'OE necessita per adempiere le obbligazioni impostegli dal Contratto;
 - l'OE adempie agli obblighi conseguenti al fatto di assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;
- CONSTATATO che nella Proposta l'OE ha richiesto all'IIC di pagargli in anticipo il compenso della Fornitura entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui l'IIC riceve dall'OE la relativa fattura;



- OSSERVATO che in virtù dei Messaggi dell'Ufficio II della DGPC n. 0094955 del 2006, n. 0039451 del 2007, n. 0023799 del 2009 e n. 0104896 del 2010 tali condizioni di pagamento del compenso della Fornitura possono essere inserite nel Contratto;
- CONSTATATO che riguardo alla Fornitura l'OE, essendo stabilito nella Repubblica Italiana, è tenuto alla fatturazione elettronica di cui ai commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007;
- CONSTATATO che con riguardo all'affidamento della Fornitura l'IIC non deve acquisire il codice unico di progetto (CUP);
- CONSTATATO che l'OE, essendo stabilito nella Repubblica Italiana, è tenuto a osservare la normativa italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e loro successive modifiche (e chiamata d'ora in poi "la NTF");
- PRESO ATTO degli strumenti di pagamento disponibili nella Repubblica di Slovenia, e in specie di quelli resi disponibili all'IIC dalla banca affidataria dei servizi di cassa e tesoreria dell'IIC;
- CONSTATATO che alcuni di tali strumenti di pagamento sloveni – come i corrispondenti strumenti italiani – includono una casella dedicata alla causale del pagamento, e che nessuno di tali strumenti sloveni – a differenza di detti strumenti italiani – include una casella dedicata al CIG;
- CONSTATATO che negli strumenti di pagamento sloveni che includono la casella della causale del pagamento, questa casella può essere composta da un numero di caratteri inferiore a quello dei caratteri dai quali è formato il CIG;
- OSSERVATO che la situazione degli strumenti di pagamento sloveni fin qui descritta, può essere un ostacolo oggettivo e insuperabile al fatto che riguardo al pagamento del compenso della Fornitura l'IIC rispetti la NTF;
- CONSTATATO che, determinando il valore del Contratto secondo il combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01, si ottiene che tale valore non supera la soglia stabilita dal combinato composto dalla lettera b) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 e dall'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;
- CONSIDERATO che per questa ragione l'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017 dà all'IIC facoltà d'inserire nel Contratto una clausola secondo cui l'OE deve assicurare con garanzia fideiussoria l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte tramite il Contratto dall'OE;
- RILEVATO che alla luce del modesto valore della Fornitura gli usi del mercato internazionale non permettono all'IIC d'ottenere che l'OE assicuri con una cauzione o con altra garanzia reale o personale l'adempimento delle medesime obbligazioni;
- RITENUTO necessario bilanciare la mancanza di tali garanzie prevedendo nel Contratto che l'IIC ha diritto a ricevere dall'OE una penale per ogni giorno in cui almeno uno dei servizi dai quali la Fornitura è composta, non è erogato dall'OE ai loro utenti;
- RITENUTO che, nel determinare l'importo della suddetta penale giornaliera e l'importo massimo del totale delle medesime penali, si debba applicare per analogia l'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- RITENUTO che pertanto l'importo della suddetta penale giornaliera vada fissato all'uno per mille del corrispettivo della Fornitura netto dell'IVA e che il totale delle stesse penali non debba in nessun caso superare il dieci per cento di tale corrispettivo;
- CONSTATATO che, operando al di fuori del territorio in cui la Repubblica Italiana esercita la propria sovranità, l'IIC potrebbe essere privo dei poteri dati alle Amministrazioni Pubbliche italiane dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- RITENUTO che questa ragione renda opportuno inserire nel Contratto clausole che assoggettino l'OE alla potestà dell'IIC avente per oggetto i medesimi poteri;
- CONSTATATO che ai Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013 l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha dato



	seguito indicando all'IIC limiti di diritto sloveno entro i quali il MAECI e qualunque altro soggetto pubblico italiano sia sottoposto alla normativa italiana su accessibilità, comunicazione, trasparenza e pubblicazione di atti e informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sono tenuti ad adempiere nella Repubblica di Slovenia gli obblighi imposti loro da questa stessa normativa italiana;
RITENUTO	che l'indirizzo così espresso dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia, sia coerente sia con il Regolamento (UE) 2016/679 e in specie con il sistema formato dai considerando n. 153 e 154 e dagli artt. 4, 5 e 6, sia colla Direttiva (UE) 2016/943 e in particolare col sistema formato dal considerando n. 11 e dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
RILEVATO	che in caso di controversie relative all'esecuzione del Contratto l'interesse principale e sostanziale dell'IIC è di norma quello di ottenere la Fornitura in maniera regolare e puntuale;
CONSTATATO	il fatto che il Contratto va eseguito tramite Internet nella Repubblica Italiana;
RITENUTO	che questo stesso fatto implichi che l'IIC possa soddisfare nella maniera più efficace il predetto interesse principale e sostanziale individuando il diritto della Repubblica Italiana quale lex contractus nonché attribuendo al foro di Roma la competenza sulle liti comunque inerenti al Contratto;
CONSTATATO	che ai sensi del diritto della Repubblica Italiana la forma dei contratti ai quali il Contratto va ricondotto, dev'esser scritta e può quindi consistere pure in uno scambio di lettere cartacee o di lettere cartacee scansionate e inviate per posta elettronica;
RILEVATO	che l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha determinato secondo il co. 6 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 la lingua nella quale l'IIC deve formare gli atti delle procedure di affidamento svolte a norma dello stesso Decreto;
RITENUTO	che perciò l'IIC debba motivare la scelta della lingua in cui il Contratto sarà formato;
CONSTATATO	che, al fine di ottenere dalla competente Autorità slovena l'esenzione della Fornitura dall'IVA, l'IIC ha chiesto all'OE di formare in lingua inglese la Proposta;
CONSTATATO	che, ciò non di meno, l'OE è una persona giuridica di diritto italiano;
RITENUTO	che per questo motivo il Contratto vada formato in lingua italiana;
CONSTATATO	che a norma del sistema costituito dall'art. 7 della Legge n. 401 del 1990, dall'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e dal co. 1 dell'art. 8 della Legge n. 147 del 2000, né l'acquisizione della Fornitura né il Contratto sono soggetti ad atti autorizzativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né ad atti approvativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
OSSERVATO	che per questo motivo non debbono essere inserite nel Contratto clausole che: <ul style="list-style-type: none">• sospendono l'efficacia del Contratto fino al momento in cui tali atti approvativi divengano tutti efficaci e detto controllo preventivo abbia esito positivo,• prevedono l'automatica risoluzione del Contratto, se almeno uno degli stessi atti non diviene efficace o se lo stesso controllo preventivo abbia esito negativo;
RITENUTO	che per questo motivo l'efficacia del Contratto possa decorrere dal momento in cui il Contratto risulta concluso;
CONSTATATO	che a norma del co. 1 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto una clausola che in qualsiasi caso vieta all'OE di cedere il Contratto;
CONSIDERATO	che secondo il co. 1 dell'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto clausole risolutive espresse che individuino quali cause di risoluzione dello stesso quelle definite all'art. 73 della Direttiva 2014/24/UE, e il grave inadempimento;
PRESO ATTO	della nozione di grave inadempimento definita dall'art. 1455 del Codice Civile, e del concetto di clausola risolutiva espressa definito dall'art. 1456 dello stesso Codice;
PRESO ATTO	della conseguente necessità d'individuare nel Contratto ogni obbligazione dell'OE la violazione della quale è un grave inadempimento dell'OE;
RITENUTO	che sia un grave inadempimento dell'OE ciascuna delle seguenti condotte dell'OE:



- per più di quindici giorni consecutivi almeno uno dei servizi dai quali la Fornitura è composta, non è erogato dall'OE agli utenti dei medesimi servizi;
- una qualsiasi delle informazioni personali che l'OE acquisisce nell'esecuzione del Contratto dagli utenti dei servizi da cui la Fornitura è composta, è utilizzata dall'OE anche per fini diversi da quelli propri del Contratto;
- l'OE diffonde all'esterno dell'OE una qualsiasi di queste informazioni personali;
- l'OE cede a terzi una qualsiasi delle stesse informazioni personali;
- nel trattare dette informazioni personali, l'OE viola il Regolamento (UE) 2016/679 o una delle discipline che nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di Slovenia e negli altri Stati dell'Unione Europea gli danno attuazione o lo integrano;
- nell'eseguire la Fornitura, l'OE lede prestigio e dignità della Repubblica Italiana;
- l'OE non provvede a proprio nome e per proprio conto ad assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare le persone necessarie all'esecuzione del Contratto;
- l'OE non adempie gli obblighi conseguenti al fatto d'assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;
- almeno uno dei collaboratori che ai fini della Fornitura l'OE assuma, ingaggi, recluti o altrimenti utilizzi a qualunque titolo, non osserva il D.P.R. n. 62 del 2013 oppure il D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, per quanto compatibili;
- l'OE non provvede affinché in relazione alla Fornitura tali collaboratori osservino il D.P.R. n. 62 del 2013 ed il D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, per quanto compatibili;
- l'OE non adempie almeno uno degli obblighi imposti all'OE dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche;
- l'OE subappalta in tutto o in parte la Fornitura;
- l'OE cede il Contratto;

RILEVATO	che le condizioni che l'OE ha finora stabilite in virtù dei Messaggi l'Ufficio II della DGPC n. 0094955 del 2006, n. 0039451 del 2007, n. 0023799 del 2009 e n. 0104896 del 2010, escludono la possibilità di prorogare il Contratto in qualunque caso diverso da quello previsto al co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016, e la possibilità di rinnovare il Contratto;
CONSTATATO	che tramite il certificato n. 581-1-07-1100-2120/22 del 21 luglio 2022 la competente Autorità slovena ha accertato che alla Fornitura si applica l'esenzione prevista per le missioni diplomatiche dall'art. 151 della Direttiva 2006/112/CE e dalle pertinenti norme d'attuazione emanate dagli Stati dell'Unione Europea;
CONSTATATO	che la spesa di Euro 595,00 – la quale consegue all'acquisizione della Fornitura – non è pluriennale e va imputata al cap. II.05 “Spese telematiche e materiale informatico” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per detto importo di Euro 595,00 la copertura finanziaria in termini di cassa;
ACCERTATO	che nel summenzionato cap. II.05 lo stanziamento disponibile alla medesima data, consente d'impegnarvi detto importo di Euro 595,00;

DETERMINA

- (1) che con l'OE sia concluso un contratto d'appalto di servizio i cui elementi essenziali sono delineati nel preambolo della presente Determina;
- (2) che si addivenga alla conclusione del medesimo contratto tramite affidamento diretto;
- (3) che, a decorrere dalla data della presente Determina, nel conto corrente di gestione dell'IIC l'importo di Euro 595,00 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa derivante dal predetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;
- (4) che, a decorrere dalla data in cui detto contratto diventa efficace, nel cap. II.05 “Spese telematiche e materiale informatico” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2022 l'importo d'Euro 595,00 sia



impegnato per la spesa derivante dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualunque altra spesa e che, se l'obbligazione che impone la spesa derivante dallo stesso contratto, non si estingue entro il 2022, così sia fatto all'inizio d'ogni anno successivo al 2022 nel cap. II.05 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;

(5) che il giorno in cui la Fornitura è assoggettata all'IVA, e, dopo che la Fornitura sia stata assoggettata all'IVA, il giorno in cui diventa efficace un qualunque incremento della corrispondente aliquota dell'IVA, siano di conseguenza adeguati impegno e accantonamento eseguiti secondo i precedenti punti n. 3 e n. 4;

(6) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 3 e n. 5, e l'importo che forma oggetto del pagamento, sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell'IIC;

(7) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 5, e l'importo formante oggetto del pagamento, sia disimpegnata nel suddetto cap. II.05;

(8) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per qualunque causa diversa dall'adempimento, l'importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 3 e n. 5, sia disaccantonato nel conto corrente di gestione dell'IIC e l'importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 5, sia disimpegnato nel suddetto cap. II.05.

Lubiana



ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL GIORNO 10 AGOSTO 2022
SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'OPAC DELLA BIBLIOTECA DELL'IIC

I) DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4

II) LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare il co. II dell'art. 97
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e in particolare gli artt. 12, 16, 16-bis, 17 e 19
- Codice Civile e in particolare gli artt. 1455 e 1456
- D. Lgt. n. 692 del 1° agosto 1945
- D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947
- D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955 e in particolare gli artt. 27 e 28
- Legge n. 463 del 4 luglio 1959
- D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e in particolare il co. VI dell'art. 30, gli artt. 86 e 168 e il co. I dell'art. 269
- D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971
- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e in particolare l'art. 17-ter
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 25
- D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 48-bis
- D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 53, 54, 67, 71, 163 e 169
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990 e in particolare gli artt. 1 e 2
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e in particolare i Capi II e V
- Legge n. 329 del 5 novembre 1990
- Legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e in particolare gli artt. 7, 8, 14 e 15
- D.-L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992, e in specie gli artt. 3-bis e 3-ter
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 335 del giorno 8 agosto 1995 e in particolare l'art. 2
- D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e in particolare il co. 212 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 182 del 30 aprile 1997
- D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e in particolare l'art. 6.
- Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e in particolare il co. 1 dell'art. 1
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e in particolare l'art. 26
- Legge n. 147 del 26 maggio 2000 e in particolare l'art. 8
- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e in particolare l'art. 58



- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e in particolare l'art. 11
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e in particolare i co. 65 e 67 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- D. Lgs. n. 307 del 15 dicembre 2006
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare i co. 188, 449 e 450 dell'art. 1
- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare i commi da 96 a 115 e 117 e i commi da 209 a 213 dell'art. 1 e il co. 574 dell'art. 2
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare il co. 2 dell'art. 3
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in particolare i co. 225 e 226 dell'art. 2
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e in particolare l'art. 34
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e in particolare gli artt. 3 e 6
- D.-L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e in particolare l'art. 27
- D.-L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 8
- D.-L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e in particolare l'art. 1
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare i commi 15, 16, 27, 32 e 34 dell'art. 1
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare il co. 157 e 158 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- D.-L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli art. 9, 10 e 25
- Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e in particolare i commi da 54 a 89 dell'art. 1
- D.-L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e in particolare il co. 12-undecies dell'art. 10
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e in particolare l'art. 7
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare gli artt. 1, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 48, 63, 80, 94, 95, 102, 105, 113-bis e 163
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e in particolare gli artt. 10 e 12

III) ATTI REGOLAMENTARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed in particolare gli artt. 36, 45, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 93, 94, 101, 102 e da 269 a 276
- D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994
- D.M. n. 392 del 27 aprile 1995 e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 48, 63, 72, 79 e 83
- D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010
- D.M. n. 51 del 16 febbraio 2012 e in particolare gli artt. 3 e 4
- D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
- D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- D.M. n. 192 del 2 novembre 2017
- Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011, del 29 aprile 2013, del 22 ottobre 2013
- Delibera dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con le Delibere del giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015
- Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 2 marzo 2011 e n. 243 del 15 maggio 2014
- Comunicato dell'AVCP del 18 dicembre 2012
- Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016



- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni
- Comunicati del Presidente dell'AVCP del 7 settembre 2010 e del 2 maggio 2011
- Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016,
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Aggiornamento del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016*)
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Tempistiche di acquisizione del CIG*)
- Delibera dell'ANAC n. 1 del giorno 11 gennaio 2017
- Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, emanate dall'ANAC e pubblicate nel suo sito web

IV) ATTI D'INDIRIZZO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EMESSI AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 1990

- Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013, n. 0196458 del 2014, n. 0250369 del 2015, n. 0013852, n. 0053975, n. 0131674 e n. 0142820 del 2017, n. 0056480 e n.0078761 del 2018
- Messaggi del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali n. 0034992, n. 0085903 e n. 0182747 del 2018 e n. 0036654 e n. 0052971 del 2019
- Messaggio dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero n. 0120868 del 2019
- Messaggio dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0154012 del 2016
- Messaggi dell'Ufficio VIII della DGSP n. 0069899 del 2017
- Messaggi della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 0001542, n. 0047750, n. 0083327 e n. 0114695 del 2018

V) ATTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Sentenza n. 5444 del 1° aprile 2003, colla quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha precisato che i contratti conclusi dalle Amministrazioni Pubbliche, devono avere a pena di nullità la forma scritta
- Relazione intitolata "L'attività contrattuale delle Amministrazioni Statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto" e approvata dalla Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 3/2013/G del 16 maggio 2013, e in specie la seguente parte del punto n. 6 del paragrafo intitolato *Conclusioni e raccomandazioni*: "salvo [...] gli acquisti da farsi all'estero segnalati dal M.A.E., [...], si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'inderogabilità delle disposizioni, in materia di ricorso a tutti gli strumenti informatici di acquisto"
- Risposta a interpello n. 15 del 28 settembre 2018 (*Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*)
- Risposta a interpello n. 17 del 28 settembre 2018 (*IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212*)

VI) NORMATIVA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

- *Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)* (Uradni list RS, št. 43/11) e in particolare l'art. 39
- *Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)* (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)
- *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)* (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- *Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)* (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) e in particolare gli artt. 21, 47, 75 e 106
- Normativa slovena sulla proprietà intellettuale e in particolare la *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)* (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)
- *Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)* (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)
- *Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo* (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09, 82/11 in 109/13)
- Parere legale sull'obbligo di allegare a istanze e dichiarazioni copia d'un documento d'identità o di riconoscimento (registrato nel protocollo dell'IIC il 22 ottobre 2021 al n. 0000159)